

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 MAGGIO 1877

rebbero di fame. D'altra parte è frase accettata dalle nostre leggi. Nel Codice di commercio italiano « sono definiti commercianti coloro i quali esercitano atti di commercio, e ne fanno la loro abituale professione. » Dunque vedete che la legge ha definita la condizione giuridica delle persone colla parola *abituale*.

Dopo questo, e dopo quanto ha così eloquentemente detto l'onorevole avvocato Pericoli, non aggiungo verbo.

Poche parole di risposta all'onorevole Giudici.

Gli onorevoli senatori Giovanola ed Astengo hanno esaurita, trattandola con molta competenza, la tesi da lui proposta.

L'onorevole Giovanola ci ha messo in guardia contro le esagerazioni; vi sono certi vantaggi i quali non costituiscono una propria sovvenzione, ma creano certi vantaggi che lo Stato determina con delle leggi generali. Osservò poi benissimo l'onorevole Giovanola che per lo più alle strade ferrate si accorda uno sgravio di dazio quando importano dei materiali ferroviari. Vorrete voi essere così sottili e così difficili di considerare anche questo come una sovvenzione, e quindi creare un'incompatibilità? Sarebbe troppo: fermatevi; non andate al di là di quanto si esige per tutelare la maestà del Parlamento.

È stata proposta perciò la dizione che vi è presentata e che mi pare correttissima, e che ha un significato legale nella nostra legislazione; leggi generali sono naturalmente quelle che si riferiscono a universalità di cose o a universalità di cittadini, come, per esempio, quella che accorda a tutte le strade ferrate, in certi casi, alcuni privilegi.

Leggi speciali, *jus singolare*, invece sono quelle che si riferiscono a speciali cose o persone.

Quindi una convenzione per le ferrovie meridionali, o per le settentrionali, o per la Regia, o altre simili, sono leggi speciali; e questi vantaggi accordati con leggi speciali sono quelli che determinano l'incompatibilità.

Dopo questi schiarimenti, mi pare che il Senato sia stato anche troppo mite. Noi non avremmo proposta questa limitazione delle incompatibilità, ma c'è presentata dal Senato, e noi crediamo di accettarla.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Cavalletto.

CAVALLETTO. Io voterò contro questa legge. Io non l'accetto, perchè questa legge, ammettendo ed ampliando le incompatibilità, pare si prefigga di depurare la Camera, ma invece non depura niente. Quelli che vogliono abusare del mandato di deputato ne abuseranno; ed entreranno qui, mascherati

da liberi ed indipendenti, quelli che vogliono, per i loro interessi, entrarvi, ingannando gli elettori e ingannando anche la Camera.

Ma quanto all'esempio citato dal ministro dell'interno relativamente agli schiarimenti chiesti dall'onorevole Giudici, vi dico che non calza punto al caso. Non c'è alcuna legge generale che stabilisca un sussidio di tanto al chilometro per le ferrovie. Tutto al più nella legge generale dei lavori pubblici è ammesso qualche beneficio per l'introduzione di *ferri* che servono alla costruzione delle ferrovie. Ma non c'è una legge speciale che stabilisca un sussidio chilometrico per le ferrovie. Questo sussidio si è stabilito con legge speciale per le ferrovie interprovinciali venete, e ultimamente per la ferrovia da Parma per Casalmaggiore, Brescia a Iseo; ma costesti sussidi sono tutti determinati da leggi speciali.

Del resto, come dissi, io non mi occupo di questi articoli, perchè già non concludono niente, e praticamente non depureranno punto il Parlamento.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 3:

« Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti, e in generale tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

« Non sono parimente eleggibili gli avvocati e procuratori legali che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette. »

Lo metto ai voti.

(È approvato, e lo sono del pari senza discussione i cinque seguenti:)

« Art. 4. Non sono eleggibili coloro i quali siano personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

« Art. 5. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti ad Ambasciate, Legazioni o Consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

« Art. 6. I funzionari ed impiegati eleggibili a sensi dell'articolo I, non potranno essere nella Camera in numero maggiore di 40.

« In questo numero non sono compresi i ministri segretari di Stato e i segretari generali dei Ministeri, anche quando cessino da tali uffici e siano rinomi-